



Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sugli Svizzeri all'estero (OSEst)

del 7 ottobre 2015

Il 26 settembre 2014 le Camere federali hanno adottato la legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst, RS 195.1; FF **2014** 6213). Tale legge disciplina le misure di assistenza, la messa in rete e l'informazione degli Svizzeri all'estero, i loro diritti politici, l'aiuto sociale nonché la protezione consolare accordata dalla Svizzera e gli altri servizi consolari da essa erogati.

La legge sugli Svizzeri all'estero è precisata da apposite norme in numerose ordinanze. La presente ordinanza sugli Svizzeri all'estero (OSEst), che attua la parte essenziale delle disposizioni della LSEst, viene emanata ex novo. Le disposizioni sugli emolumenti e sul rimborso delle spese sono invece contenute nell'ordinanza del 29 novembre 2006¹ sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere, che sarà sottoposta a una revisione totale. Alcune disposizioni attuative sono inoltre contemplate dall'ordinanza del 7 giugno 2004² sulla gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all'estero (ordinanza VERA) e dall'ordinanza del 20 aprile 2011³ sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE). In seguito alla sostituzione del sistema VERA, anche l'ordinanza VERA sarà sottoposta a una revisione totale che conterrà le necessarie disposizioni d'esecuzione relative agli articoli 12 capoverso 4 (Annuncio), 13 capoverso 3 (Comunicazione di cambiamenti), 14 capoverso 2 (Radiazione dal registro e distruzione dei dati) e 65 (Statistiche) LSEst.

La LSEst riunisce i principali diritti e doveri degli Svizzeri all'estero e delle persone domiciliate in Svizzera cui è accordata protezione consolare, proponendosi di fornire un quadro completo. Di conseguenza, i temi trattati sono molteplici e l'atto normativo è caratterizzato da una certa eterogeneità per quanto concerne il grado di dettaglio. L'OSEst riprende in linea di principio la struttura della LSEst. Le disposizioni di legge sufficientemente chiare non vengono commentate.

I termini utilizzati nell'OSEst sono definiti nella LSEst (segnatamente all'art. 3 LSEst).

Il trattamento dei dati personali ai sensi della presente ordinanza è disciplinato nella legislazione specifica concernente la protezione dei dati, per esempio nella legge federale del 24 marzo 2000⁴ sul trattamento dei dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri, nell'ordinanza VERA e nell'ordinanza SAS-DFAE del 5 novembre 2014⁵. Si applicano pure le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992⁶ sulla protezione dei dati.

¹ RS 191.11

² RS 235.22

³ RS 172.211.1

⁴ RS 235.2

⁵ RS 852.12

⁶ RS 235.1

Titolo primo **Svizzeri all'estero**

Capitolo 1 **Rete di contatti e informazione**

Art. 1 Rete di contatti

Nell'ambito della tutela degli interessi economici, scientifici, culturali, sociali nonché di altri interessi svizzeri, le rappresentanze utilizzano la rete di contatti delle comunità di Svizzeri all'estero. Quest'ultime possono contare sia su singoli individui sia su istituzioni, tra le quali figurano non solo le istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero di cui all'articolo 38 LSEst, ma anche tutta una serie di istituzioni in cui sono presenti anche gli Svizzeri all'estero. Alcuni esempi in tal senso sono le scuole svizzere, le camere di commercio e le associazioni di ex studenti. I capimissione e i capiposto dispongono di un margine di manovra a livello di attuazione. Dal presente articolo non fonda alcun diritto a ricevere un sostegno finanziario.

Art. 2 Informazione

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) utilizza i canali informativi più opportuni al raggiungimento di un'efficacia ottimale e tiene conto degli sviluppi relativi all'uso di mezzi di comunicazione da parte degli Svizzeri all'estero. Ai sensi dell'articolo 38 LSEst sostiene finanziariamente la «Schweizer Revue», pubblicata in tutto il mondo dall'Organizzazione degli Svizzeri all'estero, e la «Gazzetta Svizzera», edita dall'Associazione Gazzetta Svizzera e destinata agli Svizzeri all'estero residenti in Italia. Entrambe le riviste sono disponibili in formato elettronico e su carta e contengono informazioni di carattere generale nonché informazioni aggiornate sulla vita politica, culturale e sociale in Svizzera. Attraverso questi due canali il DFAE pubblica periodicamente comunicazioni ufficiali. Questa attività di supporto è garantita nel quadro della LSEst. Sul sito del DFAE viene inoltre pubblicata la «Guida per gli Svizzeri all'estero», contenente informazioni su svariati temi d'interesse per gli Svizzeri all'estero.

La Confederazione accorda aiuti finanziari anche a certe istituzioni partner a cui viene fatto riferimento nel capoverso 2, con sostegno erogato tuttavia retto da altre leggi federali, ovvero l'articolo 24 capoverso 1 lettera c della legge federale sulla radiotelevisione⁷ per quanto concerne il Servizio internazionale della Società svizzera di radiotelevisione swissinfo e la legge federale sulla diffusione della formazione svizzera all'estero⁸ per quanto riguarda le scuole svizzere riconosciute.

L'informazione ufficiale agli aventi diritto di voto in merito ai testi in votazione federale oggetto del capoverso 1 è disciplinata nell'articolo 10a della legge federale sui diritti politici (LDP). I relativi principi concernenti la comunicazione delle autorità devono essere rispettati anche nelle informazioni destinate agli Svizzeri all'estero su imminenti votazioni ed elezioni.

Capitolo 2 **Registro degli Svizzeri all'estero**

Art. 4 Annuncio

Contrariamente al Regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero del 24 novembre 1967⁹ e secondo il capoverso 1 della presente ordinanza, eleggere il proprio domicilio all'estero non è più un requisito necessario per l'iscrizione nel registro degli Svizzeri

⁷ (LRTV), RS 784.40

⁸ Legge sulle scuole svizzere all'estero (LSSE), RS 418.0

⁹ RS 191.1

dichiarazioni e decisioni esteri concernenti lo stato civile alla competente rappresentanza svizzera all'estero. Tale obbligo non riguarda pertanto esclusivamente le persone iscritte nel registro degli Svizzeri all'estero.

Capitolo 3 Diritti politici

Le disposizioni contenute nel capitolo 3 dell'ordinanza riprendono a tratti il diritto vigente, vale a dire l'ordinanza del 16 ottobre 1991¹² sui diritti politici degli Svizzeri all'estero.

Sezione 1 Iscrizione nel catalogo elettorale e radiazione

Art. 7 Annuncio per l'esercizio dei diritti politici

L'iscrizione per l'esercizio dei diritti politici è collegato all'annuncio ai fini dell'iscrizione nel registro degli Svizzeri all'estero. Al momento dell'annuncio, oltre ai dati necessari per essere iscritti nel registro, gli Svizzeri all'estero devono fornire il loro ultimo Comune di domicilio in Svizzera o, se non ne hanno eletto uno, il Comune di origine, da cui si evince il Comune di voto competente (cfr. art. 8). Dato che più Comuni possono avere lo stesso nome, è necessario sapere in quale Cantone si trova il Comune indicato.

Secondo l'articolo 3 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976¹³ sui diritti politici gli aventi diritto di voto che vivono sul territorio nazionale possono esercitare i loro diritti politici in un Comune diverso da quello di domicilio; in questo caso domicilio civile e domicilio politico non coincidono. I dati di cui al capoverso 3 lettera della presente ordinanza consentono di riconoscere simili casi ed evitare iscrizioni doppie.

Secondo il diritto vigente, la rappresentanza deve trasmettere una copia dell'annuncio ai Comuni di origine. Finora questo provvedimento era necessario poiché gli Svizzeri all'estero avevano il diritto di scegliere il loro Comune di voto. Con la nuova disposizione normativa è stato notevolmente ridotto il rischio, derivante da tale procedura, che uno Svizzero all'estero avente diritto di voto venga registrato in più Comuni di voto e abbia dunque la possibilità di votare più volte. La comunicazione prevista nel diritto vigente risulta pertanto superflua.

Dal punto di vista del contenuto, la disposizione contemplata al capoverso 2 corrisponde al diritto vigente.

Art. 9 Iscrizione nel catalogo elettorale

Questa disposizione è stata ripresa, con alcune modifiche di carattere redazionale, dall'articolo 4 dell'ordinanza del 16 ottobre 1991 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero.

Lo Svizzero all'estero che si annuncia viene iscritto dal Comune di voto nel catalogo elettorale (cpv. 1). Al momento dell'annuncio lo Svizzero all'estero che si trasferisce all'estero deve, conformemente all'articolo 4 capoverso 1 della presente ordinanza, dimostrare innanzitutto di aver notificato la propria partenza all'ultimo Comune di domicilio in Svizzera. Di regola il Comune di voto può dunque essere certo che la persona annunciata non è già iscritta nel catalogo elettorale di un altro Comune di voto. Decade pertanto la verifica sistematica, richiesta dal diritto previgente, di possibili duplici iscrizioni da parte del Comune di voto. La probabilità di una duplice iscrizione si è ridotta con la LSEst, poiché gli Svizzeri all'estero non possono più scegliere liberamente il loro Comune di voto. Di fatto, inoltre, le citate verifiche previste dal diritto previgente non potevano comunque essere garantite sistematicamente per ragioni pratiche, poiché le concrete possibilità di controllo delle iscrizioni doppie da parte di un

¹² RS 161.51

¹³ RS 161.1

Comune di voto sono molto limitate a causa della gestione decentralizzata e federalistica del catalogo elettorale. Tuttavia, se al momento dell'annuncio si evince per esempio che il precedente domicilio politico in Svizzera non coincide con l'ultimo Comune di domicilio, il Comune di voto sarà tenuto anche in futuro a verificare se lo Svizzero all'estero risulta ancora iscritto nel catalogo elettorale di quel Comune. Dovrà procedere in questo senso anche qualora sussistano indizi secondo cui lo Svizzero all'estero potrebbe essere già iscritto in un catalogo elettorale. Per il resto, per ridurre il rischio che un avente diritto di voto esprima due volte il proprio voto, al momento dell'annuncio allo Svizzero all'estero sono fatte presenti le conseguenze penali di un simile atto conformemente all'articolo 282 CP. Un simile delitto è perseguibile d'ufficio e gli abusi devono essere puniti.

Il capoverso 2 prevede la conferma dell'iscrizione. Se reputa che i requisiti per l'iscrizione non siano soddisfatti, il Comune di voto deve comunicarlo preventivamente, alla persona interessata, adducendone i motivi (cpv. 3). In questo modo, agli Svizzeri all'estero è garantito il diritto di essere sentiti.

Art. 10 e 11 Cambiamento di domicilio e radiazione

Lo scopo delle disposizioni contemplate in questi articoli è garantire la concordanza tra i dati rilevanti per l'esercizio del diritto di voto iscritti nel registro degli Svizzeri all'estero e i dati contenuti nei cataloghi elettorali.

Secondo l'articolo 10, gli aventi diritto di voto devono comunicare un eventuale cambiamento di domicilio con sufficiente anticipo prima del successivo scrutinio, in modo tale che il materiale di voto venga spedito all'indirizzo giusto. Questa disposizione è collegata all'articolo 12 capoverso 2 della presente ordinanza, in base al quale l'annuncio deve essere notificato al Comune di voto almeno sei settimane prima dello scrutinio affinché il materiale di voto possa essere spedito al nuovo indirizzo.

La nozione di domicilio si fonda sull'articolo 12 LSEst. Il domicilio politico, ovvero il Comune di voto, è già definito in maniera sufficientemente chiara nella LSEst (art. 18 cpv. 1 e 2).

L'articolo 11 disciplina al capoverso 1 la radiazione dal catalogo elettorale. A livello di legge, la radiazione di persone dal registro degli Svizzeri all'estero è disciplinata nell'articolo 14 capoverso 1 LSEst, cui fa riferimento l'articolo 11 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza: la radiazione dal registro degli Svizzeri all'estero comporta automaticamente la radiazione dal catalogo elettorale.

Una perfetta esecuzione della disposizione di cui alla lettera b sarebbe un obiettivo difficile da raggiungere. Per poter identificare nel limite del possibile i casi in questione, le autorità hanno bisogno della collaborazione di familiari, curatori o persone designate con mandato precauzionale.

L'articolo 11 capoverso 2 prevede la possibilità di una nuova iscrizione. La radiazione dal catalogo elettorale non comporta in alcun modo la perdita, da parte degli aventi diritto di voto, del loro diritto di essere iscritti in tale catalogo. È infatti possibile chiedere di essere nuovamente iscritti indicando, con una breve motivazione, che il motivo all'origine della radiazione non sussiste più. Una persona può per esempio dimostrare che il motivo della mancata consegna al destinatario è venuto meno (art. 19 cpv. 3 LSEst) o che non è più sottoposta a curatela generale (art. 17 LSEst in combinato disposto con l'art. 19 cpv. 3 LSEst). Per la motivazione non devono essere previsti requisiti rigorosi. La rappresentanza decide in merito alla richiesta, prende se necessario contatto con l'ufficio che tiene il catalogo e comunica a quest'ultimo la propria decisione.

Sezione 2

Esercizio dei diritti politici

Art. 12

Spedizione del materiale di voto

Lo scopo della presente disposizione è garantire che gli aventi diritto di voto ricevano il materiale di voto. Di regola il Comune di voto lo invia all'indirizzo in cui risiedono gli Svizzeri all'estero. In casi eccezionali può tuttavia rivelarsi opportuno spedire il materiale di voto a un recapito estero diverso da quello di residenza. Fra queste eccezioni figurano ad esempio i collaboratori del DFAE che lavorano all'estero e i casi di persone all'estero il cui l'indirizzo di residenza non sia raggiungibile, o lo sia soltanto in maniera insufficiente, dai servizi postali esteri. È ammesso utilizzare un recapito diverso dall'indirizzo di residenza solo se assolutamente necessario. In linea di principio l'indirizzo deve essere attribuito personalmente all'avente diritto, poiché in tal modo si limita il rischio di manipolazioni e, inoltre, l'indirizzo può essere utilizzato per identificare gli stessi aventi diritto quando firmano referendum e iniziative popolari federali.

Sezione 3

Misure di promozione

Art. 15

La disposizione concretizza l'articolo 21 LSEst e, in particolare, costituisce la base legale che permette alla Confederazione di sostenere i progetti dei Cantoni in relazione al voto elettronico (Vote électronique). A tale proposito va tenuto presente che, in linea di principio, lo svolgimento di votazioni ed elezioni è di competenza dei Cantoni. Dato che, ai sensi della LSEst, il diritto al contributo sussiste soltanto per i costi riguardanti gli Svizzeri all'estero, la partecipazione della Confederazione alle spese sostenute dai Cantoni per i loro progetti ammonta al massimo al 40 per cento. La Confederazione può partecipare soltanto ai costi correlati allo sviluppo, all'acquisto ed eventualmente al controllo dei sistemi. Non è invece ammessa una partecipazione finanziaria alle spese di esercizio. La seconda frase del capoverso 3 prevede una delega legislativa alla Cancelleria federale: essa non è tenuta obbligatoriamente a emanare una relativa regolamentazione, ma se dovesse profilarsi la necessità di fissare un orientamento per l'erogazione dei contributi a beneficio anche della certezza giuridica, può emanare disposizioni normative a livello di ordinanza.

Capitolo 4

Aiuto sociale

Le disposizioni contenute nel capitolo 4 dell'ordinanza riprendono in buona parte il diritto vigente, segnatamente l'ordinanza del 4 novembre 2009¹⁴ sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero e le direttive¹⁵ sull'aiuto sociale concesso agli Svizzeri all'estero, redatte in base a tale ordinanza dall'Ufficio federale di giustizia e in vigore dal 1° gennaio 2010. Occorre inoltre tenere conto delle linee guida per gli organi incaricati dell'applicazione inviati dall'Ufficio federale di giustizia, competente fino al 31 dicembre 2014, nelle sue circolari ai Cantoni. Dopo il passaggio delle competenze al DFAE le direttive e le linee guida hanno mantenuto la loro validità. I servizi incaricati dell'applicazione tengono conto inoltre delle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS), si veda a questo proposito il commento all'articolo 21. Il principio della responsabilità individuale è valutato nel settore dell'aiuto sociale soprattutto in base alla definizione di responsabilità di cui all'articolo 6 della Costituzione federale in relazione al principio di finalità.

¹⁴ RS 852.11

¹⁵ Cfr. <http://www.ufg.admin.ch> (alla rubrica Società/Svizzeri all'estero)

Sezione 1 **Disposizioni generali**

Art. 16 Pluricittadinanza

Secondo l'articolo 25 LSEst, alle persone che possiedono più nazionalità e la cui cittadinanza straniera è preponderante non è di regola concesso alcun aiuto. L'articolo 17 capoverso 1 elenca i principali criteri, derivati dalla pratica, per decidere se prevalga la cittadinanza svizzera o quella straniera. In situazioni di emergenza, ai richiedenti deve essere tuttavia prestato aiuto sociale anche senza aver prima chiarito quale cittadinanza sia preponderante (cpv. 2).

Art. 17 Misure preventive

Il capoverso 1 riprende le misure elencate nel diritto vigente. Nella pratica, finora questa disposizione ha svolto un ruolo piuttosto secondario.

Il capoverso 2 disciplina le competenze: queste ultime passano dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) alla Direzione consolare (DC) del DFAE, la quale, dopo aver consultato la rappresentanza competente, ordina eventuali misure.

Sezione 2 **Prestazioni di aiuto sociale all'estero**

Gli articoli 21-24 disciplinano le prestazioni di aiuto sociale periodiche o *una tantum*. Il tipo di prestazione non è dunque specificato nel titolo.

Art. 18 Principio

Conformemente alla pratica in vigore, è operata una distinzione tra prestazioni *una tantum* e prestazioni periodiche. In entrambi i casi deve essere allestito un bilancio preventivo in base a direttive precise. Gli articoli dal 21 al 26 contengono le relative disposizioni e garantiscono una procedura uniforme. La DC emana le necessarie direttive.

Art. 19 Diritto a prestazioni periodiche

La concessione dell'aiuto sociale all'estero presuppone uno stato d'indigenza ai sensi dell'articolo 22 LSEst. L'articolo 19 capoverso 1 della presente ordinanza definisce i requisiti necessari per fruire di prestazioni periodiche. Il fatto che, a parità di effetto, il sostegno finanziario fornito a una persona in determinati Paesi sia più economico che in Svizzera non è rilevante (cpv. 2). Per quanto riguarda la possibilità per il richiedente di rimanere nello Stato ospite, occorre invece soprattutto verificare dove l'integrazione è maggiore e dove è più probabile riuscire ad acquisire un'indipendenza economica. In ultima analisi la concessione delle prestazioni periodiche dipende dalla valutazione di tutte le circostanze.

Art. 20 Diritto a una prestazione unica

Anche questa forma di aiuto sociale all'estero presuppone uno stato di indigenza (sulla base dell'art. 22 LSEst) e anche in questo caso l'ammontare è determinato in funzione di un bilancio preventivo. La spesa unica è assunta segnatamente nei casi in cui un eventuale pagamento a rate graverebbe per molto tempo sulla persona in questione. Se la persona interessata dispone di un patrimonio, ma quest'ultimo non è immediatamente liquidabile, può essere richiesta una garanzia (sulla base dell'art. 35). Il capoverso 2 disciplina la relazione tra prestazioni periodiche e prestazioni uniche all'estero.

Art. 21 Spese computabili

Il capoverso 2 di questa disposizione riprende il principio, sancito nel diritto vigente, secondo cui i debiti (e i relativi interessi) non possono essere riconosciuti e computati come spese ai sensi del capoverso 1. Circostanze speciali sussistono quando i debiti sono stati contratti per spese necessarie, come pigioni arretrate, premi dell'assicurazione malattia o fatture ospedalie-

re non pagati¹⁶. Le cure mediche di base non sono garantite nell'ambito delle prestazioni periodiche; la Confederazione può eventualmente assumersi le spese sanitarie *una tantum*.

Art. 22 Redditi computabili

Per quanto riguarda le entrate, si devono considerare tutti i redditi realizzabili, tra cui rientrano i redditi patrimoniali (p. es. pigioni) e le prestazioni di assicurazioni sociali da parte dello Stato ospite (o dello Stato di soggiorno dell'interessato). Nel bilancio preventivo vanno prese in considerazione anche eventuali prestazioni uniche. Il richiedente è tenuto a far valere pretese nei confronti di terzi (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d) e, se necessario, può farsi assistere (cfr. art. 31 cpv. 2). Dato che per determinare le spese ci si basa sulle dimensioni dell'economia domestica, occorre tenere in debito conto anche i redditi di persone non aventi diritto all'aiuto che vivono nella stessa economia domestica¹⁷.

Art. 23 Importo per l'economia domestica

Secondo il capoverso 1 la DC fissa, in collaborazione con le rappresentanze e conformemente alle direttive COSAS, un importo forfettario per l'economia domestica riferito a ogni Stato (ed eventualmente regione). Fino al 31 dicembre 2014 tale competenza spettava all'Ufficio federale di giustizia. Per regione si intendono uno Stato federato o più Stati federati oppure zone rurali in contrapposizione a zone urbane. Per determinare l'importo forfettario si tiene conto della grandezza dell'economia domestica¹⁸.

Art. 24 Importo non computabile del patrimonio

La presente disposizione disciplina la definizione dell'importo non computabile del patrimonio¹⁹ da parte della DC. In Svizzera le autorità a cui compete la definizione dell'importo non computabile del patrimonio si basano sul forfait per il mantenimento (norme COSAS). Nel quadro dell'aiuto sociale concesso ai sensi della LSEst la Confederazione fissa l'importo non computabile a partire dall'importo per l'economia domestica (si veda l'art. 23), che corrisponde solo a una parte del summenzionato forfait per il mantenimento; quest'ultimo non viene utilizzato completamente per il calcolo delle prestazioni all'estero dato che, per esempio, le spese per la mobilità differiscono da Stato a Stato. L'importo non computabile del patrimonio consente di mantenere una quota di patrimonio protetta che favorisce una maggiore responsabilità individuale della persona assistita e rafforza la volontà di quest'ultima di provvedere autonomamente ai propri bisogni. Per la propria realizzazione personale è infatti necessario disporre di una sufficiente libertà di movimento a livello economico.

Art. 25 Ammontare delle prestazioni periodiche

Il presente articolo fissa l'ammontare delle prestazioni periodiche, corrispondente alla parte delle spese che eccede il bilancio preventivo. Sono riservate la riduzione o l'esclusione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 38. Le prestazioni periodiche sono versate a partire dal momento in cui viene presentata la richiesta, ma non retroattivamente (sulla base dell'art. 18 cpv. 2).

Art. 26 Prestazioni periodiche a seguito del soggiorno in un istituto pubblico

L'articolo disciplina il calcolo delle prestazioni per le persone che vivono in istituto medicalizzato, in una casa di riposo o in un istituto socio-educativo, in un ospedale, una clinica psichiatrica o in altri istituti simili all'estero. Di regola vengono coperti soltanto i costi per le spese di soggiorno in istituti pubblici. Per calcolare la parte che eccede il bilancio preventivo

¹⁶ Cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 agosto 2009 in re C-1610/2009 consid. 7.

¹⁷ Cfr. Direttive dell'Ufficio federale di giustizia del 1° gennaio 2010 n. 2.5.3.

¹⁸ In merito ai cpv. 1 e 2, cfr. Direttive dell'Ufficio federale di giustizia del 1° gennaio 2010 n. 8.2.7

¹⁹ Cfr. Direttive del DFAE del 1° gennaio 2015, n. 1.2.2.

sono determinanti le tariffe dei rispettivi istituti.

Sezione 3 **Rimpatrio**

Art. 27 Diritto

Questa forma di aiuto è concessa a Svizzeri all'estero che intendono eleggere domicilio in Svizzera (cpv. 2) e non presuppone che i richiedenti abbiano già beneficiato all'estero di prestazioni periodiche o di una o più prestazioni uniche (cpv. 3). Se il DFAE raccomanda a un richiedente il rimpatrio in Svizzera e se la persona interessata accetta il rientro, i servizi del DFAE incaricati del coordinamento del rimpatrio collaborano insieme alle competenti autorità cantonali, che informano tempestivamente. In questi casi è possibile trovare per tempo un accordo che tenga conto delle intenzioni del richiedente rispetto alla durata e al Cantone di dimora.

Art. 28 Ammontare

La LSEst (art. 30 cpv. 2) prevede l'assunzione delle spese di viaggio da parte della Confederazione. Come già sancito nel diritto vigente, si deve scegliere il mezzo più appropriato ed economico. Inoltre, in base alla prassi usuale, è stabilito che, in caso di bisogno, sono garantite le prestazioni necessarie sia all'estero sia al momento dell'arrivo in Svizzera fino alla presa di contatto con i servizi sociali del Cantone di dimora. Ciò avviene di solito attraverso un colloquio personale con i servizi sociali. Il sostegno al momento dell'arrivo in Svizzera è necessario per esempio se uno Svizzero all'estero fa rientro in patria il fine settimana o in un giorno festivo. Il DFAE può assumersi i costi di trasporto degli oggetti personali e delle suppellettili domestiche nella misura in cui ciò risulti più conveniente dell'acquistarne di nuove in Svizzera.

Sezione 4 **Procedura**

Art. 30 Richiesta

Secondo l'articolo 13 OAPE²⁰, è necessario presentare una richiesta alla rappresentanza competente. Come in passato, il richiedente può farsi rappresentare (cpv. 2, cfr. art. 18 cpv. 1 OASE²¹). Il rappresentante firma la richiesta.

Se vengono richieste prestazioni periodiche, deve essere allegato un bilancio preventivo (cpv. 3). Se al termine del periodo per il quale erano state autorizzate le prestazioni periodiche la persona ha ancora bisogno dell'aiuto sociale, deve essere presentata per tempo una domanda di proroga. Alla richiesta di prestazione unica deve essere allegato un preventivo dei costi (cpv. 4).

Art. 31 Avvio d'ufficio di un procedimento

Un procedimento può essere avviato non solo su richiesta, ma anche d'ufficio. L'articolo 31 consente un'applicazione adeguata della legge nei casi in cui non ci si possa ragionevolmente attendere che una persona avvii autonomamente un procedimento.

Art. 32 Obblighi del richiedente

Il capoverso 1 elenca gli obblighi del richiedente. Se necessario, il richiedente viene assistito dalla DC o dalla rappresentanza nell'espletamento delle formalità e per far valere pretese nei confronti di terzi (cpv. 2).

²⁰ RS 852.11

²¹ Ordinanza del 26 novembre 1973 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero, sostituita dall'OAPE il 1° gennaio 2010.

Art. 33 Collaborazione della rappresentanza

Questa disposizione riprende per analogia l'articolo 16 OAPE²². Al richiedente vengono prestate consulenza e assistenza in loco qualora ciò si renda necessario in vista dell'aiuto (p. es. nella ricerca di una scuola pubblica al posto di quella privata frequentata in precedenza) e sia possibile (p. es. tenuto conto dei collegamenti di trasporto, dei mezzi di comunicazione o della situazione del mercato del lavoro).

Art. 34 Decisione

La disposizione prevede che la DC proceda, se necessario, a ulteriori accertamenti. In casi urgenti e in casi di rigore, le prestazioni uniche secondo il capoverso 2 possono essere accordate senza preventivo dei costi. Se necessario, la prestazione può dunque essere versata in maniera rapida e semplice. In casi di rigore è anche possibile versare una prestazione successiva. Secondo la giurisprudenza ciò è opportuno, per esempio, qualora il richiedente abbia effettuato una spesa unica indispensabile con l'aiuto di terzi o utilizzando la prestazione periodica e vi sia il rischio che, senza un'assunzione successiva dei relativi costi, la sua situazione possa notevolmente peggiorare in futuro, oppure qualora la decisione in merito all'assunzione dei costi sia stata ritardata da circostanze non imputabili alla persona.

Art. 38 Esclusione

Nei casi previsti dall'articolo 26 LSEst, le prestazioni possono non soltanto essere rifiutate e revocate, bensì, se lo impone il principio di proporzionalità, anche semplicemente ridotte (cpv. 1). In caso di prestazioni periodiche e infrazioni lievi è per esempio possibile ridurre soltanto la somma per le piccole spese. In casi gravi è tuttavia possibile anche un'esclusione totale delle prestazioni.

Secondo il capoverso 2 è possibile sanzionare soltanto la persona che ha violato i propri obblighi. Le sanzioni non devono riguardare altri familiari assistiti.

Il capoverso 3 evidenzia, come già il diritto vigente, un importante motivo di rifiuto o riduzione delle prestazioni secondo l'articolo 26 lettera e LSEst riscontrato nella pratica, ovvero il caso in cui il richiedente rifiuti di accettare o di cercare un lavoro ragionevolmente esigibile. Se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 35 LSEst è inoltre possibile esigere la restituzione di prestazioni già versate che secondo l'articolo 26 LSEst avrebbero dovuto essere rifiutate o revocate.

Art. 40 Collaborazione delle società di soccorso

Secondo l'articolo 38 LSEst, la Confederazione può sostenere con aiuti finanziari o promuovere in altro modo le istituzioni che concedono aiuti agli Svizzeri all'estero. L'articolo 34 LSEst prevede inoltre che le rappresentanze possano chiedere la collaborazione delle società svizzere di soccorso all'estero. L'articolo 40 della presente ordinanza precisa la procedura da seguire nel caso in questione: la rappresentanza deve informare la DC sui compiti svolti dall'istituzione interpellata, i cui organi sottostanno all'obbligo del segreto.

Art. 41 Procedura in caso di aiuto sociale urgente

cpv. 1

Il capoverso 1 permette, come già la prassi vigente, di fornire un sostegno immediato agli Svizzeri senza domicilio in Svizzera che hanno bisogno di un aiuto sociale urgente all'estero.

²² RS 852.11

Si tratta primariamente di un contributo finalizzato a compensare il costo della vita («aiuto transitorio»). È tuttavia possibile anche l'assunzione di una spesa unica urgente necessaria per il sostentamento. A differenza di quanto previsto per gli anticipi (cfr. art. 37), deve sussistere un caso d'emergenza che richieda un intervento immediato in loco. L'aiuto transitorio viene computato nelle prestazioni periodiche autorizzate successivamente dalla DC nell'ambito della procedura ordinaria. Come finora, la rappresentanza deve quindi motivare la sua decisione dinanzi alla DC.

Se si tratta di una spesa unica urgente è possibile rinunciare a esigere un preventivo dei costi. Non è inoltre necessaria una garanzia di assunzione dei costi da parte della DC.

Cpv. 2-5

I capoversi dal 2 al 5 disciplinano il sostegno agli Svizzeri all'estero che durante un soggiorno temporaneo in Svizzera si trovano in una situazione d'emergenza. Secondo il capoverso 2, spetta ai servizi sociali comunali o cantonali del luogo di soggiorno prestare la necessaria assistenza a queste persone. Su richiesta la Confederazione può rimborsare al Cantone i costi sostenuti (cpv. 3). Le questioni relative all'applicazione sono disciplinate sulla base della circolare dell'Ufficio federale di giustizia ai servizi sociali cantonali del febbraio 2008.

L'aiuto sociale urgente presuppone un'emergenza in analogia a quanto contemplato dall'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 giugno 1977²³ sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (legge federale sull'assistenza), secondo cui «se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo». Per chiarire l'analogia, nell'ordinanza è utilizzata la stessa terminologia. Si presuppone inoltre che la persona sia uno/una Svizzero/a all'estero, sia indigente ai sensi dell'articolo 22 LSEst e, nella situazione attuale, avrebbe diritto anche all'estero al versamento delle prestazioni.

L'ammontare dell'aiuto sociale urgente secondo il capoverso 2 è fissato in base alle regole in vigore nel Cantone di dimora. L'aiuto urgente comprende anche l'assistenza e la consulenza necessarie. La procedura relativa alle decisioni è retta dalle regole procedurali cantonali.

Secondo il capoverso 3 la Confederazione indennizza il Cantone di dimora per le spese sostenute dalle autorità esecutive cantonali e comunali, a meno che questi costi non siano stati già rimborsati dal richiedente o da una terza persona. L'indennizzo è subordinato alle seguenti condizioni: il richiedente deve essere uno Svizzero all'estero e deve trovarsi in una situazione di indigenza, le misure devono rientrare nel campo dell'aiuto sociale urgente e, prima dell'inoltro della domanda, il Cantone di dimora deve aver cercato di farsi restituire le spese sostenute per l'aiuto sociale urgente: deve dimostrare che i suoi sforzi non hanno ottenuto alcun risultato. In questo contesto la Confederazione è consapevole del rischio che comporta la valutazione dello stato di indigenza di una persona che chiede l'aiuto sociale e ne tiene debitamente conto. Se la persona che ha ricevuto l'aiuto rimborsa la somma a rate, non matura un disavanzo di cui deve farsi carico la Confederazione. Il rimborso a rate è tuttavia esigibile soltanto per un periodo limitato. I dettagli in merito alla procedura di conteggio continuano a essere disciplinati mediante circolare.

Capitolo 5: Altre prestazioni di sostegno

Sezione 1: «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all'estero»

Nelle scritture contabili della Confederazione figurano, a volte da decenni, crediti provenienti

²³ RS 851.1

Art. 48 Persone fisiche

Cpv. 1

Il capoverso 1 concretizza la nozione delle persone di cui all'articolo 39 capoverso 1 lettera b LSEst per le quali la Svizzera assume funzioni di protezione. La Svizzera può stipulare convenzioni internazionali concernenti i servizi nel settore consolare. In tal caso può fornire protezione consolare ai cittadini dello Stato con il quale ha concluso la convenzione, nel limite di quanto sancito nelle disposizioni di quest'ultima.

Let. a e b: Rifugiati e apolidi

Alle persone che riconosce come rifugiati o apolidi la Svizzera concede la stessa protezione che garantisce ai cittadini svizzeri. Conformemente al diritto internazionale e alla presente disposizione, può dunque concedere protezione consolare ai rifugiati e agli apolidi che ha riconosciuto come tali. La Svizzera può per esempio fornire protezione a un rifugiato o a un apolide riconosciuto come tale che è detenuto in uno Stato terzo ed è minacciato di espulsione verso uno Stato terzo nel quale la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà potrebbero essere esposte a un rischio.

Cpv. 2

In casi particolari, i servizi contemplati dall'articolo 50 e seguenti della presente ordinanza possono essere erogati a favore di familiari (svizzeri o stranieri) di persone di cui all'articolo 39 capoverso 1 LSEst. Il DFAE può optare per tale possibilità in particolare quando una persona muore o è presumibilmente scomparsa. Ciò permette, da un lato, di tutelare i diritti della persona interessata e, dall'altro, di aiutare i familiari a superare le conseguenze del suo decesso o della sua scomparsa. È inoltre possibile offrire un sostegno ai familiari qualora la persona in questione non sia in grado di esprimere la propria volontà per motivi di salute.

Art. 49 Sussidiarietà

Cpv. 1

Le persone fisiche e giuridiche che si trovano in situazioni d'emergenza devono cercare di superare le difficoltà sfruttando dapprima i mezzi forniti da assicurazioni, parenti e conoscenti e impiegando i mezzi di cui dispongono. La Confederazione interviene a titolo sussidiario quando una persona in difficoltà non è più in grado di tutelare i propri interessi con le proprie forze o con l'aiuto di terzi. In determinati casi la Confederazione può pretendere che le persone forniscano una prova degli sforzi intrapresi.

Cpv. 2 e 3

La LSEst sancisce espressamente il principio della responsabilità individuale. In concreto, ciò significa che spetta alle persone fisiche e giuridiche adottare tutte le misure necessarie per non incorrere in una situazione d'emergenza. Tra le suddette misure figura innanzitutto il rispetto del diritto vigente nello Stato ospite. Questa considerazione potrebbe sembrare superflua, ma l'esperienza insegna che il principio menzionato non è affatto scontato per tutti. Molti viaggiatori, infatti, ignorano che determinate azioni perfettamente legali nel loro Paese non vengono accettate in altri Stati e possono addirittura essere punite dalla legge del posto. Prima di partire è dunque importante informarsi.

Un'ulteriore misura consiste nel raccogliere informazioni sulle condizioni di sicurezza nello Stato nel quale intende soggiornare. La Confederazione fornisce il proprio supporto in tal senso pubblicando apposite raccomandazioni, in particolare sotto forma di consigli di viaggio sul sito Internet del DFAE. Nei consigli di viaggio, incentrati sulla sicurezza legata alla situazione politica e alla criminalità, vengono stimati i possibili rischi e formulate raccomandazioni sulle misure da adottare. Altre raccomandazioni, segnatamente in merito a eventuali pandemie,

possono essere emanate dall'Ufficio federale della sanità pubblica.

È importante che la persona interessata disponga di una copertura assicurativa sufficiente per evitare eventuali situazioni d'emergenza, come sottolineato anche nei consigli di viaggio del DFAE. Particolarmente utile è inoltre la stipula di un'assicurazione adeguata che copra sia le spese di malattia all'estero sia i costi di un eventuale rimpatrio. Nella maggior parte dei casi, infatti, le visite mediche, i ricoveri ospedalieri e i trasporti per motivi medici sono particolarmente costosi. Numerosi ospedali chiedono inoltre agli stranieri anticipi che molti di loro non possono permettersi di pagare. In simili casi, spesso le assicurazioni stipulate si assumono le spese nonché degli oneri amministrativi. È raccomandabile tutelarsi anche da ulteriori rischi stipulando apposite assicurazioni, per esempio un'assicurazione di viaggio completa che comprenda anche la protezione giuridica.

Cpv. 4

Un'ulteriore misura preventiva che gli Svizzeri all'estero possono adottare consiste nell'informare il DFAE in merito al proprio luogo di soggiorno all'estero. I dati di contatto possono essere registrati elettronicamente nella banca dati *itineris* gestita dal DFAE, che facilita la ricerca di cittadini svizzeri all'estero in caso di crisi. È possibile registrarsi per qualsiasi tipo di viaggio all'estero. L'iscrizione è fortemente raccomandata soprattutto quando si pianifica un soggiorno in zone caratterizzate da instabilità politica o da un elevato rischio di catastrofi naturali.

Sezione 2: Aiuti

Art. 50 Principi

Cpv. 1

Il rispetto della sovranità e dell'ordinamento giuridico dello Stato ospite costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale. Il capoverso 1 precisa la competenza della Confederazione nel contesto internazionale, rimanda al succitato principio e serve a definire chiaramente i limiti dell'assistenza all'estero.

Cpv. 2

Informare il DFAE su sviluppi essenziali e collaborare con tale Dipartimento secondo il presente capoverso è soprattutto nell'interesse della persona coinvolta, che desidera ricevere una protezione efficace. In questo modo si mira principalmente a prevenire eventuali svantaggi per il DFAE o per la persona interessata derivanti dalla mancata comunicazione di determinate informazioni.

Art. 51 Malattia e infortunio

Malattia e infortunio sono da intendersi ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge federale del 6 ottobre 2000²⁴ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. In questi casi la protezione consolare consiste principalmente nel coordinare il flusso di informazioni tra le parti coinvolte (famiglie, assicurazioni, ospedali ecc.) e nell'assistere gli interessati fornendo loro consigli e informazioni sulla procedura da seguire. I casi enunciati nelle lettere a–f di questo articolo rispecchiano la prassi finora in vigore, che viene confermata dalla LSEst. L'elenco non è tuttavia esaustivo.

Lett. d

²⁴ RS 830.1

Il DFAE può assumere una garanzia di copertura dei costi derivanti da malattia o infortunio all'estero. Nella pratica questi costi sono generati principalmente da ricoveri ospedalieri che richiedono garanzie di copertura. Se il DFAE si è dichiarato disposto a fornire una garanzia di copertura dei costi, questa diventa effettiva solo dopo che il debitore ha versato un congruo anticipo o dopo che il DFAE ha ricevuto una dichiarazione di garanzia scritta da un ufficio o da un'organizzazione partner (p es. un'assicurazione) da esso autorizzati.

Art. 52 Vittime di un grave crimine

Le vittime di un grave crimine, che hanno bisogno della protezione consolare, hanno subito nella maggior parte dei casi danni alla loro integrità fisica. Il sostegno alle persone colpite e ai familiari comprende in primo luogo le prestazioni citate negli articoli 51 (Malattia e infortunio) e 54 (Decessi).

L'aiuto alle vittime di gravi crimini è in primo luogo di competenza delle autorità dello Stato ospite (assistenza immediata in situazioni di emergenza attraverso i servizi di salvataggio, la polizia, i servizi di pronto soccorso). Le rappresentanze possono mettere a disposizione i necessari dati di contatto.

La consulenza del DFAE di cui alla lettera a per le vittime e i familiari può comprendere: raccomandazioni di ricorrere a un legale, consigli sulla sicurezza personale, informazioni sulla possibilità di sostegno da parte delle autorità dello Stato ospite.

In base alla legge federale del 23 marzo 2007²⁵ concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) le rappresentanze informano le vittime di un reato all'estero residenti in Svizzera in merito all'aiuto alle vittime in Svizzera. Con il consenso della vittima, ne trasmettono il nome e l'indirizzo a un consultorio. Le rappresentanze informano inoltre le vittime sulle eventuali possibilità di aiuto nello Stato ospite.

I procedimenti penali all'estero e le sentenze estere spesso non corrispondono alle aspettative e alle esigenze di giustizia della vittima e dei suoi familiari. Il DFAE può informarsi presso le autorità competenti sullo stato del procedimento, ma non può né condurre o coordinare indagini né influire sul procedimento giuridico e sul suo esito. Perciò nella maggior parte dei casi è consigliabile che le vittime si facciano rappresentare da un legale che difenda i loro diritti e i loro interessi.

Art. 53 Persone scomparse

Cpv. 1

I servizi menzionati nel capoverso 1 corrispondono alla prassi finora in vigore. L'elenco non è tuttavia esaustivo. Nell'ambito della consulenza ai familiari è importante informare questi ultimi del fatto che, per poter ricevere qualsiasi tipo di aiuto dalle autorità di polizia svizzere, è indispensabile presentare una denuncia di scomparsa, che comporta anche la sospensione dell'applicazione di determinate disposizioni sulla protezione dei dati. Con l'introduzione di tale condizione si mira a evitare che familiari o amici preoccupati comunichino in modo precipitoso al DFAE la scomparsa di persone che probabilmente hanno interrotto solo temporaneamente i contatti.

Cpv. 2

La responsabilità di indagare sulla scomparsa di una persona spetta allo Stato sul cui territorio è avvenuta tale scomparsa. In virtù del principio di sovranità, né il DFAE né altri servizi federali possono svolgere indagini di polizia sul territorio di un altro Stato.

Cpv. 3

²⁵ RS 312.5

Su invito dello Stato competente per le indagini, la Confederazione può partecipare alle operazioni di ricerca e salvataggio.

Art. 54 Decessi

Cpv. 1

I servizi elencati nelle lettere a–f, secondo l'articolo 45 capoverso 1 LSEst, rispecchiano la prassi in vigore. L'elenco non è tuttavia esaustivo.

Lett. b

In alcuni Stati per la rappresentanza è difficile, se non addirittura impossibile, richiedere rapporti di polizia, referti autoptici e atti di morte. La rappresentanza si limita in linea di principio a inoltrare alle autorità dello Stato ospite una richiesta scritta ed eventualmente, in un secondo momento, un sollecito. All'occorrenza, alle persone da informare secondo il capoverso 2 viene raccomandato di rivolgersi a un avvocato in loco per avviare un procedimento finalizzato al rilascio dei documenti richiesti.

Lett. f

Se un cittadino svizzero muore durante un soggiorno al di fuori dello Stato in cui è domiciliato, la rappresentanza può prendere in consegna e conservare per un breve periodo i suoi effetti personali. Il trasporto degli effetti personali verso la Svizzera o un altro Stato è un'incombenza che spetta agli stretti congiunti o a terzi. La rappresentanza può fissare un termine adeguato a tal fine.

Cpv. 2

La Confederazione ha l'obbligo di informare una sola persona, cui spetta poi il dovere di trasmettere l'informazione agli altri familiari.

Lett. a-d

L'elenco delle persone da informare contenuto in questo capoverso si rifà ad altri atti normativi, tra cui l'ordinanza del 16 marzo 2007²⁶ concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti). La sequenza delle lettere indica l'ordine da seguire nella determinazione della persona che la rappresentanza deve informare in caso di decesso secondo l'articolo 45 capoverso 3 LSEst. Ciò significa che, se il decesso non può essere comunicato al coniuge o al partner registrato, la Confederazione cerca un familiare stretto innanzitutto tra i figli, i genitori o i fratelli e le sorelle della persona deceduta, per poi proseguire eventualmente con gli altri congiunti indicati nel presente capoverso. La collocazione del o della convivente all'ultimo posto nella sequenza delle persone da informare è dovuta al fatto che essi non sono iscritti nel registro dello stato civile e i relativi dati sono pertanto più difficili da reperire rispetto a quelli degli altri familiari. Inoltre, i conviventi non hanno uno statuto giuridico specifico.

Art. 55 Rapimenti di minori

La nozione di rapimento di minori include anche la sottrazione di minorenni contemplata dall'articolo 220 del Codice penale svizzero (CP)²⁷.

L'assistenza fornita dal DFAE in caso di rapimento internazionale di minori in uno Stato che non ha ratificato le convenzioni di cui al capoverso 2 comprende in particolare i servizi elencati (in maniera non esaustiva) al capoverso 1. Attualmente la Confederazione collabora con un'organizzazione ai sensi della lettera c, vale a dire con la Fondazione svizzera del servizio

²⁶ RS 810.211

²⁷ RS 311.0

sociale internazionale. La lettera d costituisce la base legale per il ricorso, da parte del DFAE, alle prestazioni della citata Fondazione

L'esperienza insegna che, nei casi contemplati al capoverso 1, un epilogo positivo è spesso difficile. I passi compiuti dalla Confederazione portano di rado a risultati soddisfacenti e la collaborazione con le autorità è complessa. Come dimostrato dalla pratica, nella maggior parte dei casi queste situazioni delicate si risolvono se viene raggiunto un accordo tra i genitori o le altre parti coinvolte. A tal fine possono essere utili in particolare i tentativi di mediazione da parte di organismi specializzati indipendenti, organizzazioni non governative o familiari.

Art. 56 Procedimenti giudiziari all'estero

Cpv. 1

Questa disposizione corrisponde alla prassi e ai principi giuridici vigenti. Il DFAE rispetta il principio della separazione dei poteri e in particolare dell'indipendenza delle autorità giudiziarie estere.

Cpv. 3

Le spese di avvocato e le spese processuali sono a carico della persona interessata.

Art. 57 Privazione della libertà

Cpv. 1

Non appena viene informata che un cittadino svizzero è stato privato della libertà nel territorio di detto Stato, la rappresentanza invia una lettera alla persona privata della libertà per informarla su alcuni diritti fondamentali (diritto a un avvocato, diritto a un interprete) e sulle misure che la persona può adottare (p. es. domanda di trasferimento o ricerca di un avvocato). Nelle informazioni concernenti le questioni relative all'assicurazione sociale si tratta di evitare che la persona privata della libertà incorra in una lacuna assicurativa presso l'AVS. Una simile lacuna la renderebbe infatti dipendente dall'assistenza al suo ritorno in Svizzera.

Il trasferimento in Svizzera di persone che devono scontare una pena è possibile soltanto negli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione del 21 marzo 1983²⁸ sul trasferimento dei condannati. La Svizzera ha inoltre concluso accordi bilaterali in materia di trasferimento dei condannati con la Thailandia, il Marocco, le Barbados e la Repubblica dominicana. Su richiesta della persona privata della libertà la rappresentanza può accertarsi presso la direzione carceraria che i diritti della persona detenuta siano rispettati (assistenza medica, discriminazioni). In tale ambito non vanno sottovalutate le differenze tra i vari Paesi per quanto concerne le condizioni di detenzione. In molti Stati, infatti, le condizioni in cui vivono i prigionieri non sono paragonabili a quelle vigenti nelle carceri svizzere. Una persona che viene privata della libertà all'estero non può pertanto attendersi lo stesso trattamento che le verrebbe riservato in caso di detenzione in patria.

Cpv. 2

Il DFAE comunica l'arresto di una persona a terzi solo se la persona privata della libertà ha dato il proprio consenso esplicito.

Cpv. 3

Lo svolgimento e il numero delle visite dipendono dalle circostanze locali. La prima visita viene organizzata se possibile subito dopo l'arresto, a condizione che la persona detenuta lo abbia esplicitamente richiesto.

²⁸ RS 0.343

Art. 58 Informazione in situazioni di crisi

Nell'ottica del principio della responsabilità individuale, spetta alla persona che soggiorna all'estero utilizzare i propri mezzi per informarsi sulle condizioni di sicurezza e sui rischi presenti in loco. La persona in questione può procurarsi le necessarie informazioni attraverso i canali convenzionali, in particolare quelli menzionati nel presente articolo. I viaggiatori che si sono registrati nella banca dati elettronica di cui all'articolo 49 capoverso 4 possono inoltre ricevere specifiche comunicazioni dal DFAE, che vengono inviate anche alle persone iscritte nel registro degli Svizzeri all'estero.

Art. 59 Lettere di protezione

In caso di guerra, pericolo di guerra e gravi disordini in corso o imminenti, a persone fisiche e giuridiche possono essere consegnate lettere di protezione per la loro sicurezza personale o per quella dei loro beni (art. 48 cpv. 5 LSEst). Il DFAE emana istruzioni per l'elaborazione e la consegna delle lettere di protezione.

Art. 60 Rapimenti e presa di ostaggi

In caso di rapimento o presa di ostaggi, la gestione della situazione e la ricerca di soluzioni competono in primo luogo allo Stato nel quale sono trattenute le vittime. In virtù del principio di sovranità, la Confederazione può agire sul territorio di un altro Stato solo se autorizzata dallo stesso.

Il margine di manovra della Confederazione è definito dai suoi obblighi internazionali e dalla sua politica in materia di rapimenti e presa di ostaggi. Per familiari si intendono i gruppi di persone di cui all'articolo 53 capoverso 1 LSEst.

Gli stretti congiunti ai sensi della lettera c sono le persone indicate all'articolo 54 capoverso 2.

Sezione 3 Prestiti d'emergenza

Questa sezione si basa sull'ordinanza del 4 novembre 2009²⁹ sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero (OAPE), che viene abrogata con l'adozione della presente ordinanza. Gli importi per il finanziamento del rimpatrio o per l'aiuto transitorio sono stati adeguati soprattutto al fine di garantire una copertura adeguata dei costi in caso di emergenza al di fuori dell'Europa.

Con la nuova ordinanza, i prestiti d'emergenza possono essere concessi anche a Svizzeri all'estero che incorrono in situazioni d'emergenza al di fuori dello Stato nel quale sono domiciliati o soggiornano durevolmente.

Art. 61 Richiesta

La richiesta di un prestito d'emergenza va inoltrata alla rappresentanza competente per il luogo di soggiorno, come già previsto dall'OAPE³⁰. La richiesta può essere fatta di persona o per scritto. La situazione d'emergenza deve essere dimostrata in maniera credibile come l'impossibilità di ricevere in tempo utile da terzi i mezzi necessari. In linea di principio, un prestito d'emergenza non viene concesso per prolungare una vacanza, bensì soltanto fino alla prima data possibile per il rimpatrio.

Art. 62 Rifiuto della richiesta

Il prestito d'emergenza è versato a titolo sussidiario e viene concesso a soltanto se non vi sono altre possibilità per prestare aiuto in tempo utile. La richiesta è rifiutata segnatamente in caso

²⁹ RS 852.11

³⁰ RS 852.11

di mancata restituzione di un prestito concesso in precedenza.

Art. 63 Ammontare

I prestiti d'emergenza non sono concessi in forma forfettaria. La rappresentanza chiarisce caso per caso l'importo assolutamente indispensabile per raggiungere lo scopo ammesso. Il prestito consiste in un viatico minimo che viene messo a disposizione della persona che si trova in una situazione d'emergenza per consentirle di coprire le spese necessarie fino alla prima data possibile per il rimpatrio.

Art. 64 Competenza

Anche questo articolo si basa sull'OAPE. Nella presente ordinanza, tuttavia, i contributi per il finanziamento del rimpatrio e dell'aiuto transitorio vengono calcolati in modo differenziato a seconda che la persona interessata parta da uno Stato europeo (lett. a) o extra-europeo (lett. b). Questo per tenere conto della diversa entità delle spese di viaggio. L'articolo precisa inoltre che si tratta di un ritorno al proprio domicilio, in quanto l'aiuto non viene versato soltanto ad aventi diritto domiciliati in Svizzera, ma anche a Svizzeri all'estero. Il contributo per le spese ospedaliere e mediche nonché per i medicinali (lett. c) corrisponde alla relativa disposizione dell'OAPE, ma nella presente ordinanza vengono menzionate espressamente anche le spese per eventuali mezzi ausiliari (p. es. una sedia a rotelle).

Capitolo 2: Altri servizi consolari

Sezione 1: Servizi amministrativi

Art. 66 Legalizzazione di sigilli e firme ufficiali

Per contenere l'onere di lavoro, la rappresentanza si limita a legalizzare i sigilli e le firme ufficiali apposti dalle autorità centrali di cui alle lettere a–d. La formulazione contemplata alla lettera b è dettata dal fatto non tutte le cancellerie di Stato cantonali assolvono funzioni di legalizzazione (possono p. es. occuparsene un dipartimento di giustizia e sicurezza, un ufficio della migrazione e della popolazione, un ufficio preposto al rilascio dei passaporti o un ufficio dei brevetti di un Cantone).

Un interesse svizzero di cui agli articoli 67, 69, 71 e 72 sussiste tra l'altro in caso di coinvolgimento di cittadini svizzeri o di persone giuridiche a carattere svizzero o se esiste un legame particolare di altra natura con la Svizzera.

Art. 67 Legalizzazione di firme private

Dal punto di vista del contenuto, la disposizione di cui al capoverso 1 corrisponde all'articolo 28 capoverso 1a del Regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero del 24 novembre 1976³¹, secondo cui le legalizzazioni delle firme avvengono in presenza di un funzionario della rappresentanza. L'ordinanza richiede la presenza di un collaboratore debitamente autorizzato: nella fattispecie può trattarsi esclusivamente di personale con un rapporto di impiego ai sensi della legge del 24 marzo 2000³² sul personale federale (LPers).

Art. 68 Portata della legalizzazione

Conformemente al capoverso 2, la rappresentanza non si assume alcuna responsabilità quanto alla validità e al tenore degli atti legalizzati. A tale proposito l'ordinanza riprende l'articolo 27 capoverso 2, opportunamente adeguato, del già citato Regolamento.

³¹ RS 191.1

³² RS 172.220.1

Art. 69 Rifiuto della legalizzazione

L'articolo elenca i casi in cui la legalizzazione è rifiutata. Come disciplinato alla lettera b, l'autenticità di sigilli e firme può essere attestata con certezza soltanto se i modelli sono depositati presso le rappresentanze e sono stati consegnati direttamente a queste ultime. In relazione a presunte violazioni di normative svizzere o estere secondo la lettera c, nella maggior parte dei casi la rappresentanza può escludere la presenza di rischi soltanto attraverso accertamenti approfonditi e, pertanto, onerosi. Per questo alla lettera c è contemplata la precisazione «del tutto», la quale implica che non rientra nei compiti della rappresentanza svolgere accertamenti giuridici approfonditi.

Art. 70 Legalizzazione di decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile

Per la legalizzazione di decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile trasmessi allo scopo di essere documentati da parte delle autorità svizzere competenti in materia di stato civile (iscrizione o aggiornamento dei dati di una persona nel registro dello stato civile svizzero) si applicano primariamente i relativi trattati internazionali e, a titolo sussidiario, l'articolo 5 dell'ordinanza svizzera sullo stato civile nonché le relative disposizioni esecutive (in particolare la circolare n. 20.11.01.04 dell'Ufficio federale dello stato civile «Ricezione, autenticazione, traduzione e trasmissione di decisioni e documenti di stato civile esteri» del 1° gennaio 2011). Vigono dunque istruzioni specifiche per quanto riguarda il rifiuto e la portata della legalizzazione. Per esempio, eventuali riserve devono essere apposte sul modulo di trasmissione o in una lettera separata all'attenzione della competente autorità di stato civile in Svizzera, la quale deve quindi decidere, sulla base dell'articolo 32 della legge federale del 18 dicembre 1987³³ sul diritto internazionale privato, se sussistono i presupposti per un'iscrizione nel registro dello stato civile svizzero (Infostar). Per le decisioni o i documenti esteri concernenti lo stato civile in Svizzera, richiesti per esempio nell'ambito delle pratiche per gli stranieri, senza necessità di ulteriore certificazione in Svizzera, si applicano le regole di cui agli articoli 66–69 della presente ordinanza.

Art. 71 Attestazione

Una copia conforme all'originale ai sensi del capoverso 2, per esempio nel caso di certificati scolastici o diplomi universitari, può comportare rischi, poiché nella maggior parte dei casi la rappresentanza non è in grado di identificare con assoluta certezza l'autenticità dei documenti e può capitare che i diplomi presentati siano stati autoprodotti ricorrendo a tecniche informatiche moderne. Quando viene presentato un diploma legalizzato dalla Direzione della pubblica istruzione e dalla Cancelleria federale/Cancelleria dello Stato, al momento dell'attestazione di conformità si può rinunciare a formulare una riserva sul contenuto. Inoltre, l'attestazione dell'autenticità di atti di stato civile inoltrati alla rappresentanza dalla competente autorità svizzera non richiede l'apposizione di alcuna postilla, per esempio da parte della Cancelleria federale o di una Cancelleria di Stato.

Art. 72 Depositi

Una rappresentanza può conservare eventuali oggetti depositati presso la stessa (depositi) soltanto in situazioni eccezionali (disordini politici, saccheggi ecc.) e nel caso in cui tale servizio non possa più essere garantito in modo soddisfacente da offerenti privati (cassette di sicurezza di banche, notai ecc.).

Per i testamenti, che rientrano nella fattispecie delle disposizioni a causa di morte di cui al capoverso 4, il compito della rappresentanza in caso di decesso consiste unicamente nel trasmettere il testamento depositato all'autorità competente per l'apertura della successione.

³³ RS 291

Secondo il capoverso 5, la rappresentanza non si assume alcuna responsabilità per la corretta gestione dei depositi. Non rientra per esempio tra le sue competenze cambiare il denaro in contanti depositato per evitare perdite a seguito di una riforma valutaria.

Sezione 2: Consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio

Art. 73

L'attività di consulenza è limitata a informazioni di carattere generale: ciò significa che non si può pretendere una consulenza orientata a esigenze specifiche e individuali.